

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE
URBANO PUBBLICO e PRIVATO



Testo approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/05/2021

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

INDICE

Sommario

Testo approvato con delibera C.C. n. 35 del 28/05/2021	1
INDICE.....	1
<i>Art. 1 – Principi.....</i>	3
<i>Art. 2 – Scopo di applicazione.....</i>	3
<i>Art. 3 - Norma di esclusione.....</i>	3
PARTE SECONDA.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	3
<i>Art. 4 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi.....</i>	3
<i>Art. 5 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi.....</i>	4
<i>Art. 6 - Reintegro di alberi in ottemperanza della compensazione prevista.....</i>	5
<i>Art. 7 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi.....</i>	5
<i>Art. 8 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature.....</i>	5
<i>Art. 9 - Potature.....</i>	6
<i>Art. 10 - Scelta delle specie per nuovi impianti.....</i>	6
<i>Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica.....</i>	7
<i>Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico</i>	7
<i>Art. 13 - Distanze minime di impianto</i>	7
<i>Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature.....</i>	8
PARTE TERZA.....	8
NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE.....	8
<i>Art. 15 - Lavori di scavo.....</i>	8
<i>Art. 16 - Modalità di scavo.....</i>	9
<i>Art. 17- Protezione degli alberi.....</i>	9
<i>Art. 18 - Deposito di materiali.....</i>	9
<i>Art. 19 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere</i>	9
PARTE QUARTA	9
NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA	9
<i>Art. 20 - Divieto di incendio e diserbo.....</i>	10
<i>Art. 21- Pulizia dei fossi e canali.....</i>	10
<i>Art. 22 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua.....</i>	10
<i>Art. 23 - Interventi manutentivi su terreni riconducibili a agricoli incolti.....</i>	10
PARTE QUINTA	10
REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	10
<i>Art. 24 - Disposizioni generali.....</i>	10
<i>Art. 25 - Accesso ai parchi e giardini.....</i>	10
<i>Art. 26 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati.....</i>	11
<i>Art. 27 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi Verdi.....</i>	11
<i>Art. 28 - Divieti espliciti.....</i>	11
<i>Art. 29 - Acque: divieti.....</i>	12
<i>Art. 30 – Giochi.....</i>	12
<i>Art. 31 - Spazi di libero accesso agli animali domestici.....</i>	12
<i>Art. 32 - Attività ambulanti e di animazione.....</i>	12



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

PARTE SESTA	12
DISPOSIZIONI FINALI.....	13
<i>Art. 34 – Sanzioni</i>	13
<i>Art. 35 - Norme finali</i>	13



PARTE PRIMA SCOPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi

a. La vegetazione in ambiente urbano è sempre più considerata come elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la costituzione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale ed il miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Infatti il valore del paesaggio e dei suoi componenti è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

b. Riconosciuto il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

c. Il Regolamento del Verde (RdV), nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato. Finalità del RdV è garantire, in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici, efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia in quelle rurali, riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo, anche in riferimento al dettato della Legge. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta le disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato ed, integrando il Regolamento Edilizio Comunale, disciplina l'uso, e la fruizione nonché la corretta gestione degli spazi verdi nel territorio comunale.

Art. 3 - Norma di esclusione

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le territorio comunale le aree di seguito elencate:

- I. le aree boscate (secondo la definizione di cui art 3 della LR 39-2000 e smi);
- II. le aree vincolate da Enti sovracomunali;
- III. le piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate, nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
- IV. gli orti botanici;
- V. i frutteti, i vivai e simili.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4 - Interventi colturali di manutenzione del verde pubblico effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

a. Gli interventi colturali sul verde pubblico o di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico dell'Ufficio Ambiente.

b. Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesto alla società appaltante la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).

c. Qualora, Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da verde pubblico, sono tenuti a comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.

d. Se, nel corso dei lavori di cui al comma precedente, sarà arrecato danno alla vegetazione pubblica insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno posti a carico degli Enti esecutori tutti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio verde.

Art. 5 - Autorizzazioni all'abbattimento di alberi

a. Il proprietario dell'area in cui vegeta la pianta o chi ne ha titolo in forza di Legge deve presentare istanza di Autorizzazione al taglio all'Ufficio Ambiente competente, tramite la modulistica reperibile sul sito del Comune di Monte Argentario. A tale istanza è necessario allegare una perizia tecnica a firma di un professionista abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titoli equipollenti) con esplicitazione della motivazioni tecniche dell'intervento e presentazioni di eventuali compensazioni o sostituzioni previste.

b. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Dirigente dell'Ufficio competente incaricato dal Sindaco.

c. Chi intende abbattere alberature e arbusti, anche non più vegetanti, come indicato nel presente Regolamento, deve inoltrare richiesta di autorizzazione utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, indicando nella stessa la tipologia delle essenze e le ragioni dell'intervento mediante posta certificata.

d. L'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione o a comunicare il diniego motivato entro 40 giorni dalla data di presentazione (data di protocollo); decorso il termine di 40 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione è accordata per silenzio - assenso. Le comunicazioni verranno trasmesse mediante posta elettronica certificate o in assenza di casella mediante raccomandata A/R. Sono fatte salve la necessità di urgenza per l'incolumità di cose e persone per quanto previsto art 9 R.Ed., previa apposita perizia tecnica da professionista abilitato che ne confermi lo status di urgenza.

e. I tecnici comunali, prima di rilasciare o negare l'autorizzazione, in un contesto di procedura non urgente possono provvedere ad eseguire un sopralluogo per verificarne lo stato di fatto contattando il richiedente entro 30 gg. dalla protocollazione per fissare la data di detto sopralluogo.

f. Qualora la documentazione presentata dal richiedente o le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione Comunale può richiedere di integrare la documentazione della perizia tecnica redatta da tecnico abilitato corredata di planimetrie, progetti particolareggiati che certifichi l'assoluta necessità dell'intervento di abbattimento; tale richiesta interrompe il termine di cui alla precedente lettera d. che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa (data di protocollazione).

g. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di rilascio della stessa, trascorso il quale l'autorizzazione decade e per procedere all'abbattimento sarà necessario presentare nuova istanza.

h. L'inottemperanza o la trasgressione a quanto disposto dal presente articolo comporta le sanzioni come indicato al successivo art. 34.

i. Nel caso sia necessario lo sradicamento di una o più piante, si dovrà tenere conto, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, della L.R. 39/2000 e del D.P.G.R. 48/R/2003.

j. Nel caso la richiesta di autorizzazione all'abbattimento ricada all'interno del vincolo paesaggistico, visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento, si esonera dall'obbligo di richiedere ulteriore autorizzazione paesaggistica semplificata secondo il DPR n.31/2017 (art.4 comma 1 lettera a e Allegato A), purchè non si tratti di alberi monumentali. Deve essere comunque richiesta l'autorizzazione paesaggistica, nel caso che la sostituzione avvenga con alberi di più piccole dimensioni o in posizione diversa.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

k. Il proprietario dell'area che inoltra istanza di Autorizzazione al Taglio all'Ufficio Ambiente, deve effettuare un deposito cauzionale presso la tesoreria comunale, pari a € 500,00. L'importo versato a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente regolamento, sarà svincolato e restituito previo sopralluogo e controllo finale da parte dei tecnici comunali dell'Ufficio Ambiente.

Art. 6 - Reintegro di alberi in ottemperanza della compensazione prevista

a. Gli alberi abbattuti, compresi quelli non più vegetanti, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti entro la prima stagione utile con la messa a dimora, a spese del richiedente, di nuove essenze, **autoctone**, evitando la messa a dimora e introduzione di specie esotiche o non rispondenti alle tipologie dell'habitat mediterraneo e paesaggistico comunale.

b. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 200 cm o una circonferenza non inferiore a 120/140cm misurata a 150 cm. dal suolo.

c. Qualora il richiedente dichiari l'impossibilità ad effettuare la nuova piantagione per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per condizioni inidonee, lo stesso dovrà piantare gli alberi in aree di proprietà comunale in accordo agli Uffici competenti. L'Amministrazione si riserva, in caso di non attecchimento vegetativo entro un anno dalla messa dimora di richiedere un nuovo reimpianto a sua totale cura e spesa. In tal caso, il sito di impianto, le tecniche opportune e la tipologia degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti. Dette alberature una volta messe a dimora saranno annesse al patrimonio verde comunale e incluse nella manutenzione del verde pubblico.

d. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 7 - Abbattimento di alberature per l'esecuzione di interventi edilizi e di piani attuativi

a. Gli interventi di abbattimento necessari per l'esecuzione di piani attuativi possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere tecnico, da richiedersi all'Ufficio Ambiente da parte dell'Ufficio Urbanistica.

b. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione dei soli interventi edilizi relativi a Permessi di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) possono essere eseguiti in deroga a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, ricomprendendo tale autorizzazione nell'atto autorizzativo dell'intervento edilizio; sarà premura del tecnico comunale responsabile del procedimento edilizio richiedere parere tecnico all'Ufficio comunale competente in materia di Verde Pubblico, il quale entro 10 gg rilascia parere vincolante. Il tecnico di parte privata dovrà allegare alla pratica edilizia gli elaborati grafici e fotografici necessari agli uffici per effettuare le valutazioni di competenza (planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto e planimetria comparata, stato sovrapposto delle opere relative al verde). L'ufficio competente in materia di verde pubblico si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica in cantiere durante tutte le fasi lavorative.

c. Gli interventi di abbattimento necessari per l'attuazione di interventi edilizi quali Comunicazione Inizio Attività Libera "CILA" e "C.I.L." non possono usufruire di deroghe ma devono obbligatoriamente utilizzare la procedura prevista all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Deroga alla richiesta di abbattimento di alberature

a. È consentita deroga alla richiesta di abbattimento di alberature così come disposto dall'art. 5 del presente regolamento in caso di alberature compromesse a causa di eventi naturali quali temporali, nubifragi o forti venti per le quali si può procedere con l'abbattimento immediato dandone tempestiva comunicazione all'ufficio competente ovvero entro il primo giorno di apertura degli uffici comunali, allegando la documentazione fotografica comprovante l'urgenza dell'esecuzione dell'abbattimento.

b. Per il caso del comma a), vige l'obbligo del reintegro delle alberature con le modalità indicate al precedente art. 6.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

Art. 9 - Potature

- a. Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto strutturale, la stabilità e lo sviluppo futuro, rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.
- b. I tagli di potatura, salvo casi particolari legati alla biologia di alcune specie vegetali, dovranno essere realizzati nei periodi di stasi vegetativa evitando comunque il periodo di nidificazione attiva degli uccelli.
- c. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi assoggettati in passato a potature drastiche, per i quali si rendano necessari interventi di contenimento e di regolarizzazione dello sviluppo della ramificazione, nonché le potature di rami e branche che, rotti o indeboliti da fattori esogeni (agenti atmosferici) o endogeni (patologie), risultano pericolosi per la pubblica incolumità. In tal caso, per quanto riguarda le alberature di proprietà comunale, dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.
- d. Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di Platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17 aprile 1998 e alle successive direttive emesse dall'ARPAT emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
- e. Gli interventi di potatura: la potatura di rimonda, la potatura di contenimento o di ritorno, la potatura di risanamento o di riforma o di bonifica, la potatura di allevamento e la potatura d'impianto sono liberamente esercitabili; la capitozzatura, intesa come intervento normalmente da evitare, è ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente in base alla relazione presentata da tecnico abilitato; la capitozzatura è sconsigliata su conifere a portamento monopodiale, ad eccezione per quelle costituenti siepi, bordure o gruppi da mantenere in forme architettoniche.
- f. Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:
 - per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
 - per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
 - per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
 - per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
- g. Le predette operazioni sono eseguibili tramite ausilio di piattaforma idraulica o autoscala, di scale e tramite l'impiego di tecnica di risalita in arrampicata libera (Tree-Climbing), nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi; gli attrezzi da taglio impiegati, nel passare ad interventi su altre piante, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% e comunque è fatto obbligo l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a termine di legge.
- h. Quanto indicato è valido sia per vegetali posti sul territorio pubblico che privato. Per quanto riguarda privati cittadini, le operazioni di potatura, salvo i casi espressamente indicati, non necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Scelta delle specie per nuovi impianti

La scelta delle specie, nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti, deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo, le specie di nuovo impianto dovranno essere scelte tra quelle autoctone e consone all'habitat mediterraneo presenti nel promontorio del Comune di Monte Argentario. La proposta sulla specie sarà a cura del richiedente sulla base delle indicazioni di cui sopra.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti fitosanitario in ambito domestico

a. È ammesso l'uso di prodotti fitosanitari di libera vendita (tipo prodotti da banco) da parte di utilizzatori NON professionali da impiegarsi esclusivamente su piante commestibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale il cui raccolto sia destinato al consumo familiare o su tappeti erbosi ed aree incolte ovvero su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino.

b. È ammesso l'uso di prodotti professionali in ambito domestico solo se l'intervento è commissionato a società specializzate ed eseguito da addetti professionali (ex patentino).

Trattamenti fitosanitario in ambito non-domestico

c. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in ambito frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano o lungo le strade è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN (piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150)

d. Negli spazi attigui agli orti urbani pubblici, l'uso di prodotti fitosanitari, con eccezione di quelli registrati per l'impiego in agricoltura biologica, è vietato.

Lotta obbligatoria alle infestanti e controllo delle aree abbandonate

e. La lotta obbligatoria contro le infestanti ha come scopo il contenimento della diffusione della vegetazione infestante sulle aree pubbliche e private.

f. In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti e/o compromesse o veicolanti forme di fitopatie

g. Il proprietario di qualsiasi terreno che a seguito di abbandono dell'attività agricola o in evidente stato di mancata manutenzione è obbligato a rimuovere tale vegetazione e a mantenere pulita l'area.

h. In caso di inosservanza delle norme del precedente comma, il Sindaco può emettere ordinanza specifica nella quale sarà indicato un termini per ottemperare a quanto disposto, trascorso il quale si procederà con l'esecuzione d'ufficio, addebitando i costi dell'intervento al proprietario.

Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

a. Ai sensi della Legge n.10 del 14.01.2013 avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" sono considerate alberature d'interesse storico, botanico, architettonico, paesaggistico o monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali per maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali.

b. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale realizzare un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi e strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti.

c. Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela ai sensi e per gli effetti della citata legge n.10/2013.

Art. 13 - Distanze minime di impianto

a. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia Idraulica dei fiumi, per la realizzazione di nuove aree a verde, per nuovi impianti e per gli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze minime di impianto dal confine e dalle costruzioni, calcolate dalla base del tronco:

Tipologia	Altezze	Categoria	Distanza
<i>Alberature di prima grandezza</i>	<i>superiore a mt.20</i>	<i>Cat. 1</i>	<i>mt 5</i>
<i>Alberature di seconda grandezza</i>	<i>da mt.10 a mt.20</i>	<i>Cat. 2</i>	<i>mt 4</i>
<i>Alberature di terza grandezza</i>	<i>inferiore a mt.10</i>	<i>Cat. 3</i>	<i>mt 3</i>

b. Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e la predisposizione per l'irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del colletto e del tronco. Per quanto sopra dovrà essere previsto idoneo programma di irrigazione manuale delle giovani piante per almeno i primi tre anni di messa a dimora.

c. Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga a commi precedenti per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

d. Per quanto concerne le siepi e gli arbusti in aree di nuova realizzazione, per nuovi impianti e per gli impianti in sostituzione, restano le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi.

Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

a. Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

b. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate negli articoli precedenti.

c. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e l'apparato radicale sottostante.

d. Rimane immutata la possibilità di computare la superficie di pertinenza delle alberature ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme di attuazione del piano operativo vigente e dal Regolamento Edilizio.

e. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Dirigente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dagli articoli precedenti, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

PARTE TERZA NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 15 - Lavori di scavo

Per gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su aree pubbliche da effettuarsi in stretta vicinanza al tronco degli alberi (a distanze inferiori a quelle indicate nell'art.14 comma c.), deve essere preventivamente richiesto parere tecnico all'ufficio comunale per il rilascio del documento autorizzativo al richiedente. Alla richiesta di parere dovrà essere allegata planimetria del luogo in scala adeguata, in cui sia riportata la vegetazione presente, corredata di eventuale relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

Art. 16 - Modalità di scavo

- a. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1,5 metri per gli alberi di 3° grandezza e per gli alberi a portamento fastigiato o colonnare e per gli arbusti.
- b. Deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.
- c. Potranno essere indicate dall'Ufficio Ambiente distanze di rispetto maggiori a quelle indicate ai commi precedenti nel caso di esemplari arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.
- d. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si dovrà procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.
- e. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
- f. Nel caso gli scavi dovessero insistere nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, si dovrà tenere conto della L.R. 39/2000 e del D.P.G.R. 48/R/2003.

Art. 17- Protezione degli alberi

- a. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.
- b. E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc. . Unica deroga è concessa per l'etichettatura del censimento comunale.
- c. Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione dovrà essere compiuta nel modo migliore possibile anche con l'ausilio di nuove tecniche di trapianto e di specifiche macchine operatrici; inoltre l'albero dovrà essere preparato allo scopo e si dovrà provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 18 - Deposito di materiali

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali ferrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio comunale competente in materia di verde pubblico.

Art. 19 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

Nel caso di interventi eseguiti in contrasto a quanto disposto dagli articoli precedenti, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie, con spese a carico dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio che ha autorizzato i predetti lavori. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, saranno considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati e sanzionati come indicato all'art. 34. In tale modo dovranno essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE QUARTA NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

Art. 20 - Divieto di incendio e diserbo

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolii, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline e per la lotta obbligatoria alle erbe infestanti. Rimangono in essere le indicazioni regionali per il divieto assoluto di abbruciamenti fuori dalle date che vengono segnalate dalla regione stessa in qualsiasi luogo.

Art. 21- Pulizia dei fossi e canali

a. Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi, gli implivi di ordine secondario e le canalette di regimazione delle acque, devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

b. I fossi, gli implivi di ordine secondario e le canalette di regimazione delle acque delle strade comunali e vicinali, dovranno essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale.

c. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo potrebbe ostruire il normale deflusso delle acque, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere alla periodica ripulitura del fosso stesso al fine di garantire il corretto scorrimento delle acque.

Art. 22 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua

a. I maceri, i canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento, a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale mediante apposite documentazioni tecnico idrologiche.

b. Nei maceri, nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, di sostanze inquinanti e di liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 23 - Interventi manutentivi su terreni riconducibili a agricoli incolti

a. Tutti i terreni o parte di essi comprese in particelle che per scelta dei conduttori vengono lasciati volutamente incolti, al fine di controllare le erbe infestanti o il proliferare di animali quali topi, nutrie, zanzare, ecc. e più in generale per un migliore decoro urbano, devono essere oggetto di adeguata manutenzione da parte del conduttore o proprietario/i soprattutto in prossimità della stagione estiva o tardo primaverile per evitare l'innescio di incendi.

b. La trasgressione anche ad uno solo degli articoli della presente Parte comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

PARTE QUINTA REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 24 - Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 25 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 26 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi a verde comunali sono a libera fruizione nell'ambito di un uso corretto e rispettoso. E' vietato:

- I. ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.
- II. gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
- III. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso in generale delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
- IV. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.
- V. La trasgressione anche ad uno solo dei commi del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 27 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi Verdi

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, il parcheggio e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- I. motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- II. mezzi di soccorso o di vigilanza e controllo in servizio;
- III. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- IV. mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- V. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
- VI. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- VII. mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- VIII. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni all'interno dell'area.

La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

Art. 28 - Divieti espliciti

a. Negli spazi verdi è vietato:

- I. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia
- II. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici
- III. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo
- IV. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
- V. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
- VI. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
- VII. posizionare strutture fisse o mobili, senza autorizzazione
- VIII. È vietato calpestare aiuole nelle quali sono state messe a dimora essenze floreali, arbustive o bulbose.

b. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

c. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. e b. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

Art. 29 - Acque: divieti

- a. Nei Bacini d'acqua, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, sono vietate:
- I. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita
 - II. la balneazione tranne ove siano espressamente consentiti con apposita segnaletica
 - III. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito, con l'esclusione dei mezzi di servizio
 - IV. l'ostruzione e la deviazione delle acque
 - V. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi
 - VI. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni
- b. La trasgressione al comma precedente comporta l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.

12

Art. 30 – Giochi

- a. Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- b. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 31 - Spazi di libero accesso agli animali domestici

- a. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi pubblici, in particolare le aree verdi e i giardini pubblici in uso ai cittadini, con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti alla immediata raccolta e pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
- b. I proprietari o le persone incaricate della custodia degli animali domestici sono tenute, nel rispetto delle apposite ordinanze, a munirsi di paletta o altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni degli animali loro affidati.
- c. Su tutte le aree verdi comunali è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
- d. Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio o far cessare azioni e giochi pericolosi.
- e. E' vietato abbandonare cani o altri animali su tutto il territorio Comunale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia.
- f. La trasgressione anche ad uno solo dei commi a. b. e c. del presente articolo comportano l'applicazione delle relative sanzioni come indicato all'art. 34.
- g. Il presente articolo qualora in contrasto con altri regolamenti comunali (es.: Regolamento di Polizia Locale) entrati in vigore successivamente alla data di sua approvazione è inteso superato dai Regolamenti successivamente approvati dall'Amministrazione.

Art. 32 - Attività ambulanti e di animazione

- a. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. All'esercente sarà addebito quanto speso dall'Amministrazione Comunale per il ripristino delle aree verdi danneggiate.
- b. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

PARTE SESTA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO e PRIVATO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Monte Argentario.

Art. 34 – Sanzioni

a. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con le sanzioni amministrativa e con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i. e con gli importi come di seguito indicato:

Violazione all'articolo	Oggetto della violazione	Importo sanzione
Art. 5	Abbattimento di alberature senza autorizzazione.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 6 Comma a	Mancata sostituzione di alberatura abbattuta.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 6 Comma b	Alberatura di carente qualità o di dimensioni non corrette.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 9	Effettuazione di capitozzature e potature drastiche.	Da €. 500,00 a 2500,00
Art. 22	Danneggiamento delle alberature durante lavori in cantiere.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 23 24 25	Violazione delle norme di tutele delle zone a destinazione agricola.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 26	Non esecuzione dello sfalcio.	1000.00 € per ogni ettaro di superficie
Art. 27	Violazione alle norme per l'uso degli spazi verdi.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 28	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 29	Violazione dei divieti espliciti.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 30	Violazione all'uso delle acque.	Da €. 250,00 a 2500,00
Art. 32	Uso degli spazi di libero accesso agli animali domestici.	vedi ordinanza specifica della Polizia Locale

b. Le sopra indicate sanzioni sono cumulabili qualora sia accertata da parte degli organi di Polizia Locale la violazione di più articoli del presente regolamento

c. Le sanzioni indicate al comma a. del presente articolo, relative all'esecuzione di operazioni ad alberature, si intendono per ogni singolo albero, ferme restando:

- I. la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- II. il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- III. l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art. 35 - Norme finali

a. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

b. Il presente Regolamento annulla e sostituisce eventuali regolamenti o articoli concernenti il verde pubblico e private in essere precedentemente approvati dall'Amministrazione Comunale, a decorrere dal momento della sua entrata in vigore.

